

# Indice

I	<i>Prefazione</i>
III	<b>Premessa</b>
VII	<b>Introduzione</b>

1	<b>CAPITOLO PRIMO   Esercizio di attività economiche organizzate</b>
1	1. Principio della libera iniziativa nell'esercizio dell'attività economica (art. 41 Cost.)
2	2. Limiti e condizioni al libero esercizio dell'iniziativa economica
3	2.1. Limiti Costituzionali
4	2.2. Codice Civile
6	2.2.1. <i>L'imprenditore</i>
7	2.2.2. <i>L'azienda</i>
8	2.2.3. <i>Concetto di "impresa"</i>
9	2.3. Limiti e condizioni previsti dal Diritto del Lavoro
10	2.4. Limiti e condizioni previsti dal Diritto Amministrativo
11	2.5. Limiti e condizioni previsti dal Diritto Penale - Diritto Penale dell'Impresa
13	2.5.1. Concetti essenziali di Diritto Penale
20	2.6. Limiti e condizioni previsti da Leggi Speciali
21	2.6.1. <i>Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro - D.Lgs. 81/08</i>
22	2.6.2. <i>Tutela dell'ambiente - D.Lgs. 152/2006</i>
23	2.6.3. <i>Tutela della Privacy - D.Lgs. 196/2003</i>
24	2.7. La Responsabilità Amministrativa di Società, Associazioni ed Enti - D.Lgs. 231/01
26	<b>CAPITOLO SECONDO Principi normativi</b>
26	1. Origine della responsabilità da reato per soggetti giuridici
27	1.1. Norme internazionali ed europee
30	1.2. La responsabilità della persona giuridica in alcuni Stati europei
31	1.3. La responsabilità della persona giuridica in Italia
32	1.4. Legge delega n. 300/2000 art. 11
37	1.5. D.Lgs. 231/01

- 41 1.6. Responsabilità dipendente da reato
- 42 2. Campo di applicazione della normativa
- 42 2.1. I soggetti destinatari della Responsabilità Amministrativa degli Enti
- 45 2.2. Soggetti esclusi dalla Responsabilità Amministrativa
- 47 2.3. Ambito territoriale di applicazione
- 49 3. I reati presupposto della Responsabilità Amministrativa
- 50 3.1. I primi reati presupposto
- 51 3.2. Provvedimenti normativi di estensione dei reati presupposto
- 56 3.3. Quadro attuale dei reati presupposto

70 **CAPITOLO TERZO Criteri di imputazione della Responsabilità Amministrativa ex D.Lgs. 231/01**

- 70 1. Criteri oggettivi di imputazione della responsabilità - Interesse e vantaggio
- 71 1.1. Interesse o vantaggio
- 76 1.2. Interesse o vantaggio nei reati colposi
- 79 2. Soggetti apicali e soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi
- 82 2.1. I soggetti apicali
- 88 2.2. Persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali
- 97 2.3. Soggetti in posizione limite tra i soggetti apicali ed i sottoposti
- 100 2.4. Effetti della distinzione tra soggetti apicali e sottoposti sul Modello
- 108 3. Responsabilità Amministrativa nei Gruppi di imprese
- 108 3.1. Concetto di Gruppo nel nostro ordinamento
- 112 3.2. Gruppi e Responsabilità Amministrativa
- 115 3.3. Associazione Temporanea di Imprese
- 119 4. Criteri di imputazione soggettiva della responsabilità

122 **CAPITOLO QUARTO Il Modello D.Lgs. 231/01**

- 122 1. Finalità e caratteristiche del Modello di organizzazione e controllo disciplinato dal D.Lgs. 231/01
- 129 1.1. Impatto del Modello nel quadro del sistema organizzativo delle Società
- 131 2. Metodologie di approccio al Modello 231
- 134 3. Modalità e tecniche che seguiamo per la formalizzazione del Modello 231
- 135 3.1. Fase prima - Analisi conoscitiva ed acquisizione documentale
- 139 3.2. Fase seconda - Interviste o colloqui con i soggetti di vertice e responsabili di funzione
- 141 3.3. Conclusione della fase conoscitiva e di acquisizione documentale e della fase delle interviste
- 143 3.4. Analisi del rischio reato presupposto
- 145 3.5. Analisi di processi decisionali e di attuazione delle decisioni

152	3.6. Analisi delle modalità di gestione delle risorse finanziarie (art. 6 co. 2 lett. c)
154	3.7. Mappatura delle aree a rischio - Valutazione dei rischi
157	3.8. Protocolli di prevenzione per le attività compiute dai soggetti apicali
180	3.9. Reato presupposto tentato o commesso da persone che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della Società
181	3.10. Protocolli di prevenzione per le attività compiute dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza
194	4. Modello di organizzazione e controllo e sistema di gestione della sicurezza del lavoro
203	4.1. Piccole e medie imprese
204	4.2. Presunta efficacia esimente di linee guida UNI-INAIL e OHSAS 18001:2007
206	5. Integrazione del Modello 231 con art. 30 D.Lgs. 81/08
208	5.1. Analisi del rischio reato presupposto
214	5.2. Analisi degli adempimenti relativi agli “ <i>obblighi giuridici</i> ”
219	5.3. Mappatura delle aree a rischio - Valutazione dei rischi
220	5.4. Il Modello 231 integrato
223	5.5. Protocolli specifici di prevenzione
233	6. Flussi informativi nei confronti dell’O.d.V.
235	7. Organizzazione dei sistemi di informazione
236	8. Programma di formazione specifica per l’applicazione e la gestione del Modello
239	9. Monitoraggio continuo del Modello - Implementazione
240	10. Codice Etico e Modello 231

## 244    **CAPITOLO QUINTO    Il sistema sanzionatorio del Modello**

244	1. Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231 integrato
245	1.1. Le persone “dipendenti”
247	1.2. I lavoratori a progetto
248	1.3. Lavoratori in forza di contratto di somministrazione o distacco ex D.Lgs. 276/03
249	1.4. I soggetti di vertice
253	1.5. Direttori Generali di nomina assembleare
254	1.6. Membri del Collegio Sindacale
255	1.7. Revisore e Società di Revisione
256	1.8. Soggetti “esterni”
256	2. Sistema sanzionatorio art. 30 co. 3 D.Lgs. 81/08
257	3. Condotte censurabili
262	4. Soggetti ai quali spetta l’obbligo di rilevare le infrazioni al Modello

265      **CAPITOLO SESTO      Organismo di Vigilanza e Controllo**

- 265      1. Organismo di Vigilanza e Controllo
- 268      2. Compiti dell'O.d.V.
  - 273      2.1. Vigilare sul funzionamento del Modello
  - 274      2.2. Vigilare sull'osservanza del Modello
  - 275      2.3. Curare l'aggiornamento del Modello
- 278      3. Caratteristiche dell'O.d.V.
- 280      4. Assetto strutturale dell'O.d.V.
  - 280      4.1. Composizione dell'O.d.V.
  - 287      4.2. I requisiti soggettivi dei componenti
  - 288      4.3. Natura del rapporto tra i componenti dell'O.d.V. e l'Ente
  - 292      4.4. Vicende modificative del rapporto
- 293      5. La responsabilità dei componenti dell'O.d.V.
  - 294      5.1. La responsabilità penale
  - 297      5.2. La responsabilità civile
- 298      6. Confronto con altri tipi di organismi di controllo
- 302      7. L'O.d.V. negli Enti di piccole dimensioni
- 308      8. L'O.d.V. nel sistema della sicurezza del lavoro
- 310      9. Il regolamento dell'O.d.V.

321      **Appendice**

- 321      Pronunce giurisprudenziali di merito e di legittimità esaminate in tema di Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01
- 325      Tribunale Milano - Sezione VIII Civile - Sentenza 13 Febbraio 2008, n. 1774
- 329      D.Lgs. 231/01
- 357      Estratto D.Lgs. 81/08
- 391      Direttiva 2008/99/CE
- 401      Esempio di Check List
- 407      Bozza procura speciale in materia di delega di poteri del Datore di Lavoro
- 411      Bozza subdelega in materia di Sicurezza sul Lavoro

# *Prefazione*

Molteplici sono i problemi interpretativi e applicativi sollevati dalla estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai delitti di omicidio colposo o lesione personale colposa grave o gravissima commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: dalla compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio con la natura colposa di tali delitti alla individuazione dei contenuti del modello di organizzazione e di gestione.

In questo quadro, appare essenziale per l'interprete un atteggiamento costruttivo e fedele alle parole e alla volontà del D.Lgs. n. 81/2008 ("nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore"); ed improprie risultano quelle analisi animate da intenti sterilmente polemici nei confronti del legislatore e trasformate in estemporanei atti di accusa, quando non addirittura in eversive dichiarazioni di supposta inapplicabilità di questa o quella statuizione.

Le prime esperienze giudiziarie in materia fanno emergere significative e preziose applicazioni, prima fra tutte la lucida sentenza del Tribunale di Molfetta del 26 ottobre 2009 relativa al drammatico caso delle cinque persone decedute per intossicazione acuta da acido solfidrico in un tank container contenente residui di zolfo allo stato fuso. Ma nel contempo mettono a nudo allarmanti disorientamenti. Paradigmatiche sotto questo aspetto sono le palesi difficoltà incontrate dalle imprese nella costruzione di un organismo di vigilanza provvisto delle indispensabili professionalità specifiche e realmente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Proficua è dunque la riflessione condotta nell'opera qui presentata, in quanto consente agli operatori l'approccio a una tematica destinata ad assumere un peso determinante nell'ambito dei procedimenti relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali.

**Raffaele Guariniello**

# Premessa

## Il libro perchè

L'idea di scrivere questo libro è nata dalla necessità di raccogliere e dare un ordine per l'inserimento nell'archivio elettronico, ad una serie di studi, di ricerche, di dottrina, alla raccolta di pronunce dei vari Magistrati che si sono occupati fin dall'inizio della materia ed infine all'elaborazione di principi e linee guida messe assieme dal 2002 per poter far fronte alle esigenze di preparazione delle difese in vari processi in tema di Responsabilità Amministrativa di Società ed Enti.

Questa materia assolutamente nuova nell'ordinamento giuridico italiano ha portato ad un vero e proprio sconvolgimento all'interno del sistema in tema di responsabilità da reato.

La novità della Responsabilità Amministrativa la cui denominazione sembrerebbe portare ad una impostazione amministrativa, invece, sorprendendo tutti, crea una autonoma responsabilità, un "tertium genus" rispetto alle più note responsabilità civili e alla responsabilità penale delle persone fisiche, anche quando operano nella struttura di entità giuridiche.

Questa forma di responsabilità continua sin dall'inizio a far sorgere problemi, anche di rilievo costituzionale.

Il fatto che "*enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica*" rispondano, secondo la terminologia, di una specie di responsabilità chiamata amministrativa, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti di vertice o sottoposti a costoro, facenti parte della sua organizzazione, ha determinato l'assoluta necessità di veder chiaro nel contrasto con la previsione rimasta vigente dell'art. 27 della Costituzione.

Da ciò una proliferazione di convegni con Magistrati, Professori Universitari, Professionisti di vari settori, Imprenditori, Manager,

Rappresentanze di Categorie datoriali, ha posto l'esigenza di preparare sempre più a fondo il materiale fondamentale per intervenire nelle dispute, producendo anche slides, articoli e commenti.

L'interesse sugli sviluppi di questa particolare e nuova materia ha potenziato la curiosità e la volontà di partecipare al divenire strategico di un nuovo sistema normativo, che si andava formando e trasformando, da strumento di prevenzione penale di contrasto a fattispecie incriminatrici in successiva continua implementazione, a sistema modulare integrato per un più efficiente controllo della gestione di Società e di Enti nel rispetto della conformità alle norme obbligatorie, con la finalità di potenziare una "corporate governance" basata sull'adeguatezza e l'integrazione di diversi sistemi organizzativi con riferimento a plurimi sistemi normativi e di controllo interno, di compliance e di risk management da indirizzare alla prevenzione da reati.

Lo scopo mira ad indurre le Società ad operare in modo più consapevole, efficace e corretto, per poter esprimere tutta la potenzialità dell'organizzazione, con la massima efficienza e per la positiva riuscita del proprio business.

Le attività di Due Diligence per l'analisi dei rischi nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività specifiche, collegate razionalmente a metodologie di Risk Management, ci hanno permesso di operare più correttamente nella valutazione dei rischi reato, considerando le vulnerabilità, onde affrancare con protocolli di prevenzione mirati i pericoli nell'impresa. Tali attività hanno passo passo coinvolto tutti i colleghi di varie discipline dello Studio Legale Associato Tosello & Partners e alcuni partners specialisti della sicurezza nei luoghi di lavoro innalzando il livello delle ricerche fino a raggiungere e a dar corpo alla preparazione adeguata alla predisposizione di Modelli 231 integrati, con l'art. 30 D.Lgs. 81/08 in sintonia anche con le linee guida delle Associazioni più importanti di categoria, ma sempre basate sul fondamentale binario tracciato dalle successive interpretazioni alle norme in oggetto dai vari Magistrati nei provvedimenti cautelari, di grande interesse per la risoluzione delle problematiche contingenti e soprattutto dalle sentenze dei Giudici di Merito e della Corte di Cassazione.

Di grande importanza è stato in particolare l'apporto fornito dagli Avvocati Anna Di Lorenzo ed Alberto Tenca sia nella continua attività di ricerca e di studio, sia per la preparazione di gran parte del materiale sopradetto, essenziale per la preparazione dei modelli 231 per lo svolgimento delle interviste ai vari soggetti d'impresa ed infine per la stesura e revisione dei vari capitoli del libro e nell'assemblamento finale.

Abbiamo scelto di comune accordo di non inserire nel testo la trattazione dei reati presupposto e soprattutto quanto attiene alle indagini preliminari, al procedimento correlato nelle fasi cautelari anche interdittive e alla successiva fase processuale, per non appesantire eccessivamente la lettura, preferendo al momento approfondire l'analisi del sistema 231 di per sé abbiamo privilegiato il riferimento agli utilizzi pratici, proponendo suggerimenti derivanti dalle nostre esperienze affinché Società, Associazioni ed Enti possano più agevolmente comprendere che il Modello 231 è un vero "paracadute" per le varie responsabilità e che esso può essere molto efficace, sicuramente utile sul piano dell'organizzazione e del controllo interno e soprattutto che la sua introduzione ed attuazione non è né così difficile, né così costosa l'adozione, anche per le PMI come si vocifera; poiché di fatto il tutto risulta proporzionato allo stato di conformità dell'organizzazione delle attività alle norme obbligatorie e alla volontà di attuarle correttamente.

# Introduzione

## **Dal Modello D.Lgs. 231/01 al Modello integrato con l'art. 30 D.Lgs. 81/08**

Il cuore del Modello di organizzazione e controllo al quale fa recapito il D.Lgs. 231/01 in tema di Responsabilità Amministrativa di *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*, causata dai reati commessi nel suo *“interesse”* o a suo *“vantaggio”* da:

- a) persone che rivestono *“funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente - o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale - nonchè da persone che esercitano anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”*;
- b) *“persone sottoposte”* alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)

è disciplinato dagli artt. 6 e 7, i quali ne prevedono i requisiti, le modalità e gli scopi.

I cosiddetti Modelli 231 sono espressione di un sistema strategico di razionalità giuridica, mirato a comporre opportuni protocolli di prevenzione al fine di contrastare la realizzazione di reati presupposto, che possono essere tentati o consumati da parte di soggetti apicali, e con differenti presupposti dalle persone c.d. *“sottoposte”*, nei comportamenti di spettanza di ciascuno, svolti nell'organizzazione di *“enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica”*, che d'ora innanzi per comodità espositiva chiameremo Società, nella gestione dell'amministrazione e nel conseguente esercizio delle attività peculiari.

Lo scopo è di creare un efficiente equilibrio di conformità tra le varie norme obbligatorie, che disciplinano ogni attività d'impresa, indipendentemente da dimensione e struttura organizzativa.

Questi Modelli, per di più, costituiscono normativamente un importante *“paracadute”*, perchè permettono di conseguire la declaratoria

di non responsabilità per la Società, a condizione che, prima del reato, l'Organo Dirigente li abbia adottati secondo i requisiti dettati agli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01.

Detti Modelli, se adottati successivamente a tale termine, possono comunque determinare diversi vari benefici secondo la normativa in oggetto (artt. 12, 17, 49 e 78 D.Lgs. 231/01).

La Responsabilità Amministrativa a carico dell'entità giuridica causata da specifici reati, che per comodità chiameremo "reati presupposto", costituisce una autonoma responsabilità della Società, in aggiunta alla responsabilità penale delle persone fisiche autrici dei delitti.

La norma destò molto scalpore e non fu accolta con apertura in nessun ambiente, neppure presso molte Procure della Repubblica (escluse Milano, Torino, Napoli, Roma).

Ne seguirono dibattiti, seminari, tavole rotonde, pubblicazioni da parte di studiosi del diritto che hanno sollevato problematiche di vario tipo e genere.

Era evidente che una normativa così avveniristica avrebbe provocato scontri e discussioni: culturali, di organizzazione societaria, di dimensioni delle imprese, dei sistemi di amministrazione, di etica della legalità, della managerialità, oltre alla nota pregiudiziale di qualsiasi imprenditore "proporzione costi/benefici".

Si è subito creata una sorta di rigetto psicologico, che è culminato nell'indifferenza al rischio reato, forse favorito dalla circostanza che la Responsabilità Amministrativa è introdotta da una normativa che non prevede i Modelli come un "obbligo", ma come un "onere".

È noto che il tessuto imprenditoriale delle aziende italiane è nella stragrande maggioranza formato da PMI. Queste in gran numero non si sono preoccupate di tale normativa, perché non obbligatoria, e perché fin dall'inizio hanno ritenuto di non correre il pericolo della commissione di illeciti di natura dolosa, iniziale oggetto della norma, anche dopo l'aggiunta dei reati societari, notoriamente di più larga possibilità di attuazione.

Non si deve dimenticare poi il grosso impatto culturale, che ha disturbato tutto un sistema di "come fare impresa" (senza alcun tipo di organizzazione oppure il tutto basato sul "paròn", nel migliore dei casi con qualche aggiunta di persone vicinissime, quando non era disponibile un parente, e con unico ausilio di un professionista esterno: il Commercialista).

Le stesse Organizzazioni di Categorie e Datoriali (ad esempio Confindustria) non sembravano credere a pericoli insiti nella suddetta normativa, tali da indurle ad un diverso più favorevole approccio rispetto a questo particolare onere, pur fornendo delle linee guida

generali che alcuni soggetti hanno adoperato come un Modello, aggiungendovi un “codice etico” anche di buona fattura, ma sempre uno strumento generico rispetto ai requisiti specifici previsti dalla legge come essenziali e costitutivi.

Appariva improbabile agli Organi Dirigenti delle piccole e medie imprese che la commissione di reati di natura dolosa (ad es.: corruzione, truffa ai danni dello Stato, malversazione ecc.) potesse essere realizzata al di fuori delle proprie determinazioni e controllo o calcolavano di non essere esposti ai rischi in quanto non intrattenevano affari con la Pubblica Amministrazione, senza valutare il problema che comunque rapporti con la P.A. intercorrevano ugualmente, quantomeno per autorizzazioni, licenze e concessioni connaturate all’esercizio della tipica attività.

A maggior ragione si riteneva “estremamente difficile” che uno di tali reati potesse essere commesso da un soggetto c.d. “sottoposto”.

Per contro le Società di maggiori dimensioni e con strutture composite (ad esempio: banche, compagnie di assicurazioni, gruppi di industriali ecc.) compresero ben presto il reale problema e la gravità dei pericoli che si potevano correre nell’esercizio dell’attività con effetti dirompenti, nonchè l’importanza dei benefici derivanti dall’applicazione della normativa; sicché queste ultime hanno accolto ben presto con favore l’“onere” dell’adozione dei Modelli di organizzazione e di gestione.

Questo stato di cose non ha avuto mutazioni nonostante l’introduzione, negli anni a seguire, di numerosi nuovi reati presupposto sempre dolosi, che hanno ampliato i casi di responsabilità delle Società, con tipologie di reati spesso difficilmente attuabili nel panorama delle attività tipiche della maggior parte delle imprese italiane (es.: artt. 24 ter, 25 quater, 25 quater 1, 25 quinquies D.Lgs. 231/01<sup>1</sup>).

L’atteggiamento emerso in molte imprese sostanzialmente è frutto di una anacronistica impostazione e di una miope cultura aziendale nostrana, che non tiene il dovuto conto delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle regole giuridiche, vivendo con indifferenza e nella speranza che tutto sfugga ai controlli, forse anche a causa di una carenza nel sistema dei controlli preventivi da parte degli Organi preposti.

È noto invece che tale comportamento, è la causa principale di danni gravissimi: economici diretti ed indiretti, patrimoniali e non

1. Art. 24 ter (*Delitti di criminalità organizzata*).

Art. 25 quater (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico*).

Art. 25 quater 1 (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*).

Art. 25 quinquies (*Delitti contro la personalità individuale*).

patrimoniali alle persone di vertice ed al management, ed ora anche a carico della Società. Non vanno dimenticate le condanne in sede penale per le persone fisiche che operando nelle strutture societarie hanno realizzato il reato presupposto, con ulteriori aggravati per danni e spese conseguenti.

Un imprenditore previdente potrebbe far predisporre una proiezione grafica dell'incidenza economica derivante dalle predette forme di responsabilità causate da inosservanza di norme obbligatorie, sanzionate anche penalmente, al fine di poter valutare in una ottica "rapporto costi / benefici" il bilancio tra il costo di dotarsi di un Modello 231 e il costo delle conseguenze da reato. La sorpresa è favorevole all'introduzione di un Modello che attuando una corretta prevenzione alla commissione di reati presupposto, ha costi inferiori ai risarcimenti di danno ed ai costi diretti ed indiretti dovuti all'applicazione di misure cautelari interdittive, quali la sospensione dell'attività per un certo periodo, la sospensione di licenze o concessione, l'esclusione da agevolazioni o finanziamenti, la nomina del commissario giudiziale ed altre misure oltre alle sanzioni pecuniarie ed interdittive ed alla confisca a seguito di sentenza di condanna.

Tutto cambia all'improvviso nell'Agosto 2007.

Il Legislatore, inaspettatamente, con Legge 3 agosto 2007 n. 123, art. 9, modifica il D.Lgs. 231/01, al quale aggiunge i reati previsti dall'art. 25 septies<sup>2</sup> disponendo la Responsabilità Amministrativa a carico di Società ed Enti nel caso di realizzazione dei reati di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. e lesioni colpose gravi e gravissime di cui all'art. 590 co. 3 c.p. se commessi con violazione delle norme a tutela della salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

L'inserimento tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa a carico di Società ed Enti di questi specifici delitti colposi, che per definizione giuridica sono "non voluti"<sup>3</sup> (art. 43 c.p.), ma che una volta realizzati esplicano comunque tutte le proprie conseguenze, ha allarmato le imprese ed ora anche le PMI. Queste ultime non possono più affidarsi alle valutazioni sopra esposte di considerare di scarso rilievo il pericolo di incorrere nella Responsabilità Amministrativa dovuta a reati dolosi, perché è di tutta evidenza il

2. Art. 9 Legge 123/2007 (Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) "Dopo l'art. 25-sexies del decreto 8 giugno 2001, n. 231 è inserito il seguente: "Art. 25-septies - (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) ...".

3. Art. 43 c.p. (Elemento psicologico del reato) "... è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ...".

pericolo incombente su ogni attività d'impresa per il rischio reato presupposto di cui all'art. 590, co. 3 c.p., lesioni colpose gravi e gravissime, o peggio di fronte all'evento omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. causati dalla mancata applicazione o corretta osservanza delle norme per la tutela della salute e sicurezza del lavoro, stante la notoria facilità del loro accadimento anche sulla base di fattori quali l'imprudenza, l'imperizia e la negligenza.

Il problema si è perciò esteso ad un panorama a 360°: quasi tutte le attività e tutte le Imprese, Società o Enti, indipendentemente da struttura e dimensioni sono esposte al rischio.

Un interrogativo potrebbe essere come mai non sia stata utilizzata fin da subito e puntualmente la Legge Delega n. 300/2000 che all'art. 11, co. 1 lett. c) prevedeva espressamente l'introduzione dei reati colposi, per di più non solo quelli in materia di tutela della sicurezza sul lavoro, ma, altresì, alla successiva lettera d), quelli in materia di tutela ambientale.

Non è il caso di dilungarsi in inutili alchimie ipotetiche; sta di fatto che una norma c'è, che è vigente e che viene applicata.

Fu l'urgenza emotiva delle morti bianche a travolgere ogni diverso disegno di riforma, per poter bruciare problemi e tempi necessari utilizzando un più semplice strumento, rispetto alla originaria Legge Delega. Il Legislatore ha preferito aggiungere una nuova fattispecie di reato presupposto con la Legge 3 agosto 2007 n. 123 che disponeva "*Misure di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*", introducendo con l'art. 9 della Legge stessa nel novero dei reati presupposto l'"omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

Le discussioni e le questioni in tema di eccesso di delega e dei profili d'incostituzionalità si rincorreranno per decenni nelle competenti sedi giudiziarie; non è questa la sede per trattare tutte queste interessantissime questioni.

Il neonato art. 25 septies formalizzava una prima ipotesi concernente i delitti "... di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro ...". Si apriva in tal modo un orizzonte immenso sotto vari profili, soprattutto per la evidente interpolazione con la disciplina in materia di igiene del lavoro<sup>4</sup>.

4. Avv. Marco Petternella "*Prevenzione e sicurezza sul lavoro alla luce del d.lgs. 231/01*" Intervento nel Convegno "*D.Lgs. 231/01 - La responsabilità "penale" delle persone giuridiche - modelli organizzativi: aspetti e problematiche*" Ferrara, 20 giugno 2008.

A breve distanza di tempo veniva pubblicato, il 30 aprile 2008, l'impropriamente chiamato Testo Unico della sicurezza sul lavoro: il D.Lgs. 81/2008.

Quest'ultimo, nel dare esecuzione alla delega, con l'art. 300 ha modificato il testo dell'art. 25 septies e, per quanto qui importa soprattutto, ha creato con l'art. 30 un collegamento strumentale di integrazione interattiva con la disciplina del Modello 231, prevedendo espressamente che questo specifico Modello costituisca una esimente con esonero dalla Responsabilità Amministrativa della Società o dell'Ente nel caso di accadimento di uno di questi ultimi specifici reati.

Un ulteriore ampliamento dei reati presupposto dovrà avvenire entro il 26 dicembre 2010<sup>5</sup> con l'introduzione di ulteriori reati colposi in materia di tutela dell'ambiente al fine di uniformarsi alla previsione della Direttiva europea che all'art. 6 ha disposto testualmente al comma 1 *“Gli stati membri provvedono affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli art. 3 e 4<sup>6</sup> quan-*

5. Direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente.

6. Art. 3 (*Infrazioni*) *Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati:*

*a) lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*

*b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti, comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di smaltimento successivo alla loro chiusura nonché l'attività effettuata in quanto commerciante o intermediario (gestione dei rifiuti), che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*

*c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attività rientri nell'ambito dell'articolo 2, paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), e sia effettuata in quantità non trascurabile in un'unica spedizione o in più spedizioni che risultino fra di loro connesse;*

*d) l'esercizio di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*

*e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, l'uso, la conservazione, il deposito, il trasporto, l'importazione, l'esportazione e lo smaltimento di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;*

*f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*

*do siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica ...” ed al successivo comma 2 “Gli stati membri provvedono altresì affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo uno abbia reso possibile la commissione di un reato di cui agli artt. 3 e 4 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità”.*

Vi è una grande attesa di riscontrare con quale strumento e come il Legislatore intenderà procedere per disciplinare questa materia di particolare importanza nelle attività d’impresa e quale sarà il rapporto tra l’attuale normativa D.Lgs. 152/06 che contiene le norme per la tutela ambientale ed il Modello 231.

*g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o di parti di esse o di prodotti derivati, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;*

*h) qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un habitat all’interno di un sito protetto;*

*i) la produzione, l’importazione, l’esportazione, l’immissione sul mercato o l’uso di sostanze che riducono lo strato di ozono*

*Art. 4 (Favoreggiamento e istigazione ad un reato) Gli Stati membri provvedono affinché siano punibili penalmente il favoreggiamento e l’istigazione a commettere intenzionalmente le attività di cui all’articolo 3.*